

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013
244/2013/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL MONITORAGGIO DEI
CONTRATTI NON RICHIESTI E PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI, INFORMAZIONI E
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI VENDITORI NON RICHIESTI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 giugno 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e l'Allegato A alla medesima (TIQV) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, VIS 76/11 (di seguito: deliberazione VIS 76/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 153/2012/R/com (di seguito: deliberazione 153/2012/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato A alla medesima (TIV) e successive modifiche ed integrazioni;
- la determina della Direzione Mercati dell’Autorità 22 giugno 2012, DMEG/MRT/4/2012 (di seguito: determina 4/2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, ai sensi della legge 481/95, persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell’energia elettrica e del gas e che, nell’esercizio dei poteri di regolazione affidati, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. h), può adottare direttive concernenti l’erogazione dei servizi medesimi;
- l’Autorità, in esecuzione della deliberazione VIS 76/11, ha svolto nei mesi di settembre ed ottobre 2011 audizioni con associazioni di consumatori domestici e non domestici, imprese esercenti la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, nonché associazioni rappresentative di tali imprese; nell’ambito di tali audizioni, i soggetti coinvolti hanno illustrato, oltre alle principali criticità riscontrate in tema di contratti ed attivazioni non richiesti, anche eventuali proposte per contrastare il fenomeno;
- anche a seguito di quanto illustrato al punto precedente, con deliberazione 153/2012/R/com l’Autorità ha definito un complesso di regole per contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti, prevedendo specifiche misure che hanno la finalità di:
 - verificare che il venditore controparte del contratto contestato dal cliente finale attraverso un reclamo abbia posto in essere i comportamenti minimi stabiliti dall’Autorità (c.d. misure preventive), comportamenti orientati a rendere maggiormente edotto il cliente finale della conclusione del contratto e quindi volti a diminuire il fenomeno dei contratti e delle attivazioni non richiesti;
 - consentire l’esecuzione fisica del contratto di fornitura che il cliente finale aveva stipulato con il venditore precedente (c.d. misure ripristinatorie), qualora si accerti che il venditore controparte del contratto contestato non abbia adempiuto correttamente alle misure preventive (venditore non richiesto) e nei casi in cui i venditori coinvolti abbiano aderito alla partecipazione alle misure ripristinatorie;
- l’Autorità, con la medesima deliberazione 153/2012/R/com, ha previsto altresì un’attività di monitoraggio del fenomeno, finalizzato ad avere una valutazione continuativa del medesimo e della sua evoluzione nel tempo, stabilendo in particolare:
 - i dati che i soggetti coinvolti – i venditori, lo Sportello del consumatore (di seguito: Sportello) e le imprese distributrici - devono comunicare all’Autorità (articolo 15);
 - che i risultati del monitoraggio siano resi pubblici nel Rapporto annuale sul monitoraggio dei mercati *retail*, previsto dall’articolo 6, del TIMR (articolo 16, comma 1);
 - che entro 6 mesi dalla raccolta dei primi dati del monitoraggio, l’Autorità definisce le modalità di pubblicazione dell’elenco dei venditori che sono risultati venditori non richiesti, nonché il termine entro cui provvedere alla pubblicazione di tale elenco (articolo 16, comma 2);

- con determina 4/2012 sono state definite le modalità e i tempi con cui effettuare le comunicazioni dei dati di monitoraggio dei contratti non richiesti previste all'articolo 15, della deliberazione 153/2012/R/com; inoltre, la medesima determina 4/2012 ha definito i primi indicatori costruiti sulla base dei dati raccolti, al fine della loro pubblicazione nel Rapporto annuale sul monitoraggio dei mercati *retail*;
- con la determina 4/2012 si è scelto di procedere, in sede di prima applicazione, con una modalità semplificata di raccolta dei dati, prevedendo di non attivare la raccolta dei dati di competenza delle imprese distributrici e rinviando a successive valutazioni il completamento del monitoraggio, prevedendo anche la possibilità di definire ulteriori indicatori a valle degli esiti della prima raccolta effettuata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel mese di febbraio 2013 sono stati raccolti i primi dati relativi al fenomeno dei contratti non richiesti con riferimento al secondo semestre 2012; e che tali dati sono stati elaborati al fine consentire una prima valutazione dell'impatto della regolazione, nonché di costruire gli indicatori definiti dalla determina 4/2012;
- dall'analisi dei dati e dei primi risultati:
 - si evidenzia l'esigenza di completare l'attività di monitoraggio e di definire ulteriori indicatori che consentano una ulteriore valutazione della condotta degli operatori;
 - è possibile valutare i primi orientamenti relativamente alla possibilità di procedere alla pubblicazione dell'elenco dei venditori non richiesti.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di completamento della disciplina del monitoraggio dei contratti non richiesti e per la definizione di criteri, informazioni e modalità di pubblicazione dell'elenco dei venditori non richiesti

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di completamento della disciplina del monitoraggio dei contratti non richiesti e per la definizione di criteri, informazioni e modalità di pubblicazione dell'elenco dei venditori non richiesti;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2013, al fine di pervenire alla definizione e alla prima pubblicazione dell'elenco dei venditori non richiesti entro la fine dell'anno 2013;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni